



TASI ANNO 2016

Tributo sui servizi indivisibili

Versamento:

- Acconto o unica soluzione entro il 16/06/2016
- Saldo entro il 16/12/2016.

Aliquote:

(DELIBERA DI C.C. N.7 DEL 07/05/2016)

- Esenzione abitazioni principali e relative pertinenze
(anche di categoria catastale A01/A08/A09)
- 1,00 per mille altri fabbricati
- 1,00 per mille aree fabbricabili
- Esenti per legge terreni agricoli

Sono soggetti al tributo i fabbricati rurali strumentali all'attività

Immobili in locazione: Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte, il 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Per quanto concerne le unità immobiliari occupate, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte, il 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La legge di stabilità anno 2016 al comma 681 (in vigore dal 01/01/2016) ha stabilito che: nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore dell'immobile versi la TASI nella percentuale stabilita dal regolamento comunale pari al 70% mentre, esclusivamente per la quota del 30% di competenza dell'occupante, viene riconosciuta l'esenzione dell'imposta qualora risieda anagraficamente nello stesso.

Comodato gratuito: riduzione del 50% della base imponibile, PER IL COMODANTE, solo ed esclusivamente se risulta in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016, sotto riportati:

1. il comodato è ammissibile solo tra parenti in linea retta (genitori/figli);
2. il comodante e il comodatario devono risiedere nel comune di Calvagese della Riviera;
3. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza che deve essere ubicata nello stesso comune dell'immobile dato in comodato ed avere categoria catastale diversa da A1, A8 o A9;
4. il comodato non può riguardare immobili accatastati con categoria A1, A8 o A9;
5. il contratto di comodato, ancorché verbale, deve essere registrato presso l'Agenzia delle entrate (si precisa che se la registrazione è avvenuta entro il 30/03/2016 l'abbattimento al 50% della base imponibile decorrerà dal 01/01/2016; se detta registrazione è successiva, l'abbattimento decorrerà dal momento della registrazione);
6. il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

- **Coefficienti moltiplicatori:** L'IMU deve essere calcolate sul valore catastale dell'immobile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti: (fatta eccezione per i terreni agricoli)

<u>Categoria</u>	<u>Coefficiente</u>
Gruppo catastale A (esclusa A10)	160
A/10	80
Gruppo catastale B	140
C/01	55
C/02 C/06 C/07	160
C/03 C/04 C/05	140
Gruppo catastale D (esclusa D/05)	65
D/05	80

➤ **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

Descrizione	Codice tributo TASI-Comune
Altri fabbricati	3961
Aree fabbricabili	3960
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959

L'importo minimo del versamento è pari a € 6,00.